

FE.NA.L.C.
FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI
A.P.S.

Allegato C
al n. 3645/1572 di Repertorio

REGOLAMENTO NAZIONALE

Felice An


PREMESSA

Il presente regolamento è redatto in forza del comma 1 dell'articolo 52 dello Statuto Nazionale che recita testualmente: *“Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento al Regolamento Nazionale che, approvato dalla Direzione Nazionale, massimo organo dell’Associazione, tra un Congresso e l’altro, costituisce interpretazione autentica del presente statuto.”*

Si segnalano le seguenti abbreviazioni di seguito utilizzate per gli Organi sociali della FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI APS: a) FENALC APS (FE.NA.L.C. Federazione Nazionale Liberi Circoli APS); b) DN (Direzione Nazionale); c) CdP (Comitato di Presidenza).

Articolo 1 – Circoli/Associazioni provenienti da Enti Convenzionati e/o Federati

1. In considerazione del fatto che l’azione della FENALC APS è volta a favorire lo svolgimento di attività di carattere sociale, culturale, sportiva, di intrattenimento, ricreativa e di ricerca etica e spirituale, come elencato, a titolo esemplificativo, all'articolo 2 dello Statuto Nazionale, è utile che la Presidenza Nazionale della FENALC APS si attivi per stipulare apposite convenzioni a carattere nazionale anche con Associazioni operanti in altri settori del sociale, a prescindere dall'attività specifica organizzata dai responsabili territoriali della struttura FENALC APS.
2. La FENALC APS, infatti, può aderire o consociarsi con altri Organismi, a livello nazionale o internazionale, aventi finalità simili o connessi ovvero strumentali al raggiungimento dei propri scopi.
3. Alla FENALC APS possono aderire, attraverso la sottoscrizione di una convenzione o protocollo d’intesa, altre associazioni aventi fini simili o connessi ovvero strumentali al raggiungimento degli scopi della FENALC APS stessa.
4. Pertanto, le Convenzioni o i Protocolli d’Intesa nazionali devono essere approvati dal Comitato di Presidenza e ratificate dalla Direzione Nazionale, nella prima riunione utile, alla quale spetta di tracciare le politiche di sviluppo




The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Felice', written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI APS' and 'COMITATO DI PRESIDENZA'. The signature is written in a cursive style.

della FENALC APS. I responsabili territoriali dovranno prendere atto delle decisioni assunte dal CdP e ratificate dalla DN.

5. Si ritiene utile, in tale contesto, precisare che le strutture territoriali della FENALC APS hanno una autonoma rappresentatività territoriale diretta o derivata. Nelle sedi territoriali che raggiungono il numero minimo di 7 associazioni/circoli affiliati e si realizzano i relativi congressi territoriali, la rappresentatività è diretta, ma non esclusiva (la Presidenza Nazionale potrà autorizzare a costituire Consigli Direttivi territoriali, pur non raggiungendo il numero previsto). La non esclusività consiste nel fatto che altre strutture territoriali della FENALC APS hanno un vincolo etico nel non agire in quel territorio. La rappresentatività diretta ha un diritto di prelazione, più che di esclusiva (essendo il concetto di esclusiva territoriale un concetto più commerciale che associativo) di azione territoriale rispetto ad altre strutture di pari dignità organizzativa della FENALC APS, ma non rispetto agli accordi di collaborazione con altre strutture nazionali nell'ambito del libero associazionismo poste in essere, attraverso specifiche convenzioni stipulate dalla Presidenza Nazionale. Le sedi territoriali che non hanno raggiunto il minimo di 7 associazioni/circoli affiliati e che, pertanto, non hanno celebrato il relativo congresso sono da considerare con rappresentatività territoriale derivata, in quanto i responsabili (cd. Delegati territoriali) vengono nominati dal Comitato di Presidenza e dallo stesso potranno essere autorizzati a nominare il Consiglio direttivo territoriale, pur non avendo raggiunto il numero stabilito.
6. In relazione a quanto specificato nei punti precedenti, si stabilisce che le associazioni/circoli che si affiliano alla FENALC APS, per il tramite di altre associazioni, enti o strutture federate o che hanno stipulato con la Presidenza Nazionale una convenzione o un protocollo d'intesa, vengono affiliati direttamente dalla Presidenza Nazionale FENALC APS.
Le associazioni/circoli provenienti dalle Associazioni/Enti convenzionati hanno pari dignità di quelli propri della FENALC APS e partecipano alla vita associativa della Federazione.

Articolo 2 – Comitato Regionale e Provinciale

1. Visto il Titolo 6 (artt. da 25 a 28) dello Statuto Nazionale della FENALC APS, al fine di avere una struttura organizzativa capace di potenziare e coordinare l'attività dei Comitati Provinciali di una stessa Regione, si istituisce il Comitato



A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The number '3' is printed in the bottom right corner of the stamp area.

Regionale il cui Presidente verrà nominato dal Congresso Regionale. Il Congresso regionale elegge i componenti del Consiglio Regionale composto anche da componenti esterni, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, economica e fiscale, nel rispetto degli scopi sociali e comportamentali della FENALC APS e delle norme vigenti sull'associazionismo e quant'altro similare. Il Presidente Regionale potrà essere invitato alle riunioni del CdP e della DN e potrà esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione.

2. In caso di dimissioni o decadenza di componenti il Consiglio Regionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, mentre in caso di elezione con lista unica, la Direzione Nazionale potrà, su richiesta del Presidente Regionale, cooptare i componenti dimessi o decaduti. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente Regionale, che rimane in carica, provvede entro 60 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo. In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 60 giorni alla indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente si sia dimesso, la Direzione Nazionale provvede alla nomina d'ufficio di un Commissario o Delegato della DN per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.
3. Il Comitato Provinciale della FENALC APS è costituito qualora siano affiliate nella provincia di competenza almeno 7 associazioni. La convocazione del Comitato Provinciale dovrà essere inviata tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Qualora in una provincia non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, il Presidente Nazionale nominerà un Delegato con il compito di


The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FENALC APS' and 'Federazione Nazionale Liberi Circoli' around the perimeter. The number '4' is printed in the bottom right corner of the stamp area.

promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

5. La durata dell'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata ulteriormente di anno in anno.
6. In ipotesi di commissariamento del Comitato Provinciale, viene fatto obbligo di rendicontazione amministrativo- contabile dell'ultimo anno sociale, inoltre relativamente agli ultimi 5 anni viene fatto obbligo di restituzione di tutta la documentazione afferente agli associati Fenalc affiliati, i libri sociali del Comitato, le credenziali della pec del Comitato, la targa del Comitato e tutta la documentazione, come previsto dalla Circolare nazionale annuale del tesseramento sociale, ove è presente il logo Fenalc. Il Commissario o Delegato della DN provvede all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

3 – Approvazione dei Circoli/Associazioni affiliati

1. L'articolo 11 dello Statuto Nazionale prevede che i Comitati Provinciali devono comunicare al Comitato di Presidenza Nazionale, l'elenco delle associazioni/circoli affiliati per proporre l'approvazione da parte del CdP che a sua volta comunicherà l'eventuale diniego.
2. L'affiliazione delle associazioni/circoli alla FENALC APS si perfeziona appunto con l'approvazione della stessa da parte del Comitato di Presidenza che potrà valutare anche sulla base della corretta registrazione sul Data Base nel sito www.fenalc.it, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dalla Circolare annuale del tesseramento FENALC APS e dal presente articolo. Solo dopo l'approvazione delle affiliazioni da parte del CdP, l'associazione/circolo può beneficiare dei vantaggi riservati ai soci FENALC APS e solo dopo la registrazione dei soci sul sito www.fenalc.it scatta la copertura assicurativa dei singoli soci (se il Presidente ne abbia fatto richiesta).
3. Le sedi territoriali devono inviare alla Presidenza Nazionale, con la periodicità stabilita dalla Circolare del Tesseramento, l'elenco delle associazioni/circoli affiliati, la copia del Certificato di affiliazione (destinata, come da stampigliatura sul certificato, alla Presidenza Nazionale), l'elenco dei soci del Circolo/Associazione e quant'altro richiesto dalla menzionata Circolare annuale del Tesseramento, anche in ordine alle quote di spettanza della Presidenza Nazionale.



4. Trascorsi trenta giorni dall'invio dei documenti di cui al precedente punto, in applicazione del principio del silenzio assenso, l'affiliazione si intende approvata dal CdP, salvo eventuali comunicazioni di diniego.
5. In caso di controversia, a seguito di controlli da parte delle autorità preposte e di chiarimenti chiesti dalla Assicurazione che copre la responsabilità civile e gli infortuni subiti dai soci, ai fini del perfezionamento dell'affiliazione, fanno fede le date che si ricavano dal timbro postale e dal protocollo della posta tenuto presso gli Uffici della Presidenza Nazionale seppur si consiglia di anticipare a mezzo pec l'invio della documentazione correttamente scansionata.

Articolo 4 – Incompatibilità (rif. articolo 47 dello Statuto Nazionale)

1. Le persone che ricoprono incarichi e/o funzioni di rappresentanza, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, in associazioni che perseguono gli stessi scopi o fini analoghi con quelli della FENALC APS, sono incompatibili per rivestire incarichi e/o funzioni corrispondenti o analoghe nella organizzazione FENALC. La suesposta previsione statutaria mira a non generare confusione tra l'attività della FENALC APS e quella di altre associazioni similari, il che impedisce anche di definire la medesima sede sociale, sia per la struttura territoriale della FENALC APS, sia per quella di altra associazione simile come sopra esemplificato. La incompatibilità e la comune sede non si applica per le Associazioni, le Fondazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che non hanno tra i propri fini quello di affiliare Circoli, Associazioni, Associazioni Sportive dilettantistiche e similari.
2. In armonia con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 15 comma 1 e dell'articolo 24 dello Statuto Nazionale, anche i rappresentanti delle associazioni convenzionate e/o federate, che partecipano alla vita della Federazione e gli è riconosciuta la presenza nel massimo organo della FENALC APS che è la Direzione Nazionale, sono incompatibili a ricoprire funzioni e/o incarichi di rappresentanza a livello nazionale e territoriale.
3. Il principio di incompatibilità opera anche con riferimento a coloro che realizzano, a livello nazionale e/o periferico, azioni ed atti in palese conflitto con gli scopi sociali e le attività della FENALC APS, come ad esempio quelle di ricerca di collaboratori per altri Enti Nazionali Assistenziali o Associazioni di Promozione Sociale o Associazioni di Promozione Sportiva, ecc.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Ferrero', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI' around the perimeter and 'FENALC APS' in the center. The signature is written in a cursive, somewhat stylized manner.

4. Le persone elette in Organi nazionali e/o territoriali della FENALC APS che ricoprono analogo incarico o funzione in altre associazioni, comprese quelle convenzionate, hanno un termine di trenta giorni dalla data di elezione, in organi della FENALC APS, per optare per l'associazione nella quale desiderano mantenere l'incarico. La eventuale posizione di incompatibilità deve essere contestata formalmente dalla Presidenza Nazionale della FENALC APS, in caso di inerzia della Presidenza Nazionale qualsiasi componente degli Organi Nazionali e/o territoriali della FENALC APS può segnalarla alla Presidenza Nazionale che è tenuta, entro trenta giorni dalla segnalazione a contestare l'incompatibilità all'interessato. Trascorso il termine di trenta giorni dalla contestazione, anche in mancanza di una esplicita opzione per la FENALC APS, l'eletto è decaduto dalla carica o dalla funzione cui è stato eletto negli organi della FENALC APS stessa. I decaduti, per l'applicazione del presente articolo, non entrano nel conteggio di un terzo di cui all'articolo 17 comma 6 dello Statuto Nazionale.

Articolo 5 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede, da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 33 (trentatré) membri eletti dal Congresso Nazionale. La composizione della Direzione Nazionale deve prevedere la presenza di componenti di genere in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dell'Organo de quo, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
2. Alla Direzione Nazionale possono partecipare, se invitata, la Consulta degli Esperti, composta da professionisti, esperti esterni o rappresentanti di associazioni affiliate o federate alla FENALC APS, con incarichi di consulenza in settori specifici, espletati in modalità volontaria senza erogazione di compensi e rimborsi spese e i membri scelti dalle organizzazioni autonome generate dalla Federazione di cui all'art. 23. La Consulta esprime voto esclusivamente consultivo nelle deliberazioni poste all'O.d.g. Tutti i rappresentanti designati dovranno essere di gradimento per etica, impegno ed accettati dal Presidente Nazionale e non dovranno avere in atto nessun contenzioso con la FENALC APS, né con il CONI, né con il CIP, né con altri Enti federati o convenzionati con la FENALC APS stessa. Essi potranno esprimere parere consultivo. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale, o, in assenza dal vice



Handwritten signature and official stamp.

- Presidente Nazionale e, in assenza anche del Vice Presidente, dal componente più anziano.
3. Delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Direzione Nazionale.
 4. I componenti della DN, escluso i componenti il CdP, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale ed il presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, per i quali sarà previsto anche il rimborso delle spese di viaggio, non avranno titolo a rimborsi per le spese di viaggio che possono essere a carico della struttura territoriale che rappresentano, secondo autonome scelte delle strutture stesse. Anche coloro che non rappresentano direttamente una struttura territoriale potranno essere rimborsati dalla struttura nella quale risiedono. Stesso trattamento sarà previsto per i rappresentanti delle associazioni generate dalla FENALC APS, i cui costi di viaggio potranno essere rimborsati dalle rispettive associazioni. Nel caso le strutture territoriali e le associazioni decidano autonomamente di non procedere al rimborso delle spese di viaggio le stesse saranno a carico del singolo componente la DN.
 5. Saranno a carico della Presidenza Nazionale le spese di vitto e alloggio che la FENALC APS sosterrà direttamente senza perciò dar corso a rimborsi per allocazioni diverse da quelle stabilite dalla Presidenza Nazionale.
 6. I membri della DN, escluso quelli che si considerano in rappresentanza nazionale e non dei Comitati territoriali, quali il Presidente Nazionale, i componenti del CdP, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, le cui Strutture Territoriali di provenienza non risultino in regola con i pagamenti alla Presidenza Nazionale subiscono, per la riunione corrente, una sospensione del diritto all'elettorato attivo e passivo e non possono votare sulle deliberazioni comunque messe in votazione. Tale limitazione è valida anche per le richieste di convocazione di Congresso Straordinario, nel senso che coloro che non sono in regola con i pagamenti e con l'osservanza delle norme previste dalla circolare per il tesseramento dell'anno in corso, non entrano nel conteggio dei quorum assembleari rafforzati previsti dallo Statuto in sede di Congresso Straordinario. Inoltre, essi non rientrano nel conteggio del quorum per definire la maggioranza. Tali membri riacquistano a pieno i propri diritti nella riunione successiva della DN sempre che le Strutture Territoriali di provenienza siano ritornati in regola con i pagamenti dovuti alla Presidenza Nazionale.



7. Alla Direzione Nazionale partecipano, qualora non ne facessero parte, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale. Il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, se non facenti parte della D.N., possono esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione e possono proporre deliberazioni su materie di loro specifica competenza. Alla Direzione Nazionale partecipa il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori che può esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione. Alla Direzione Nazionale partecipa, altresì, se invitato, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri che può esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione.
8. I membri della Direzione Nazionale possono essere rieletti nel rispetto delle norme vigenti e seguenti.
9. I membri della DN decadono dall'incarico quando siano assenti, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della direzione stessa. La prima assenza si considera giustificata se anticipata e motivata al Presidente Nazionale. La seconda assenza si considera giustificata se motivata al CdP che si esprime al riguardo. Per i componenti che siedono in DN in rappresentanza di associazioni generate dalla FENALC APS, la medesima procedura sopra evidenziata si dovrà svolgere nei confronti delle rispettive associazioni che possono anche sostituire i loro rappresentanti. Le persone elette in Organi nazionali e/o territoriali della FENALC APS che ricoprono analogo incarico o funzione in altre associazioni, comprese quelle convenzionate, con esclusione dei rappresentanti delle associazioni convenzionate, nella Direzione Nazionale della FENALC APS, hanno un termine di trenta giorni dalla data di elezione, in organi della FENALC APS, per optare per l'associazione nella quale desiderano mantenere l'incarico.
10. Nel corso del mandato, i posti che si sono resi vacanti, per qualsiasi motivo, sono ricoperti dalle persone che nell'elezione abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto. La Direzione Nazionale coopta, su proposta del Comitato di Presidenza, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, i componenti della Direzione Nazionale in ragione del numero dei posti che si sono resi vacanti, per qualsiasi motivo, qualora l'elezione da parte del Congresso sia avvenuta per acclamazione, su una lista bloccata, e quindi non si è formata una graduatoria dei non eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di un terzo dei suoi membri, con esclusione dei decaduti per incompatibilità di cui al precedente articolo 4.



Handwritten signature and circular stamp.

- 11.** Nel corso del mandato, in presenza di dimissioni del Presidente Nazionale o nel caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, ed in attesa della convocazione del nuovo Congresso, la carica sarà assunta dal Vice Presidente Nazionale o in caso di impossibilità forzata o di dimissioni anche del Vice Presidente, la Direzione Nazionale nominerà un Commissario tra i componenti o anche esterno, che avrà il compito di organizzare e convocare il Congresso Nazionale entro 60 giorni, curando altresì l'ordinaria amministrazione con il Comitato di Presidenza.
- 12.** La DN si riunisce almeno una volta l'anno, nel rispetto delle norme vigenti e seguenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, si riunisce ogni qual volta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta motivata, al Presidente Nazionale, i due terzi dei suoi componenti come specificato in precedenza.
- 13.** La DN delibera, alla prima riunione utile, la ratifica di eventuali deliberati adottati dal Presidente con motivazioni di urgenza, su questioni di competenza della DN.

Articolo 6 – Il Comitato di Presidenza Nazionale

- 1.** Il Comitato di Presidenza è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente Nazionale. Tra i componenti del CdP, su proposta del Presidente, il Comitato nomina il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, che potranno essere anche esterni. Le nomine dovranno essere ratificate dalla prima riunione utile della DN. Partecipano alle riunioni del CdP il Tesoriere Nazionale, il Segretario Generale con funzioni di verbalizzante ed il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori con funzioni di osservatore. Per le riunioni del CdP è previsto, in via ordinaria, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio per i partecipanti. Il CdP è l'organo di supporto gestionale per il Presidente. Oltre alla funzione vicaria del Presidente esercitata dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Presidente può definire incarichi particolari per i vari componenti e, oltre a quelli statutariamente previsti, per il Segretario Generale, per il Tesoriere Nazionale. Inoltre, il Presidente Nazionale potrà invitare a partecipare al CdP esperti di sua fiducia. Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente e la nomina viene ratificata nella prima riunione utile sia del CdP che dalla DN. Il Presidente indica la persona cui attribuire le funzioni di Tesoriere Nazionale che possono essere




10

- esercitate da un componente il CdP o da un soggetto esterno al Comitato stesso. Le funzioni di Tesoriere Nazionale, attribuite dal CdP su proposta del Presidente, devono essere ratificate dalla prima riunione utile della DN.
2. Il CdP adotta le decisioni più idonee al buon andamento amministrativo contabile ed organizzativo della Federazione, e quelle per attuare gli indirizzi congressuali e le deliberazioni della Direzione Nazionale e persegue gli obiettivi da essa delineati.
 3. Il CdP è convocato dal Presidente Nazionale senza particolari formalità (via fax, e-mail, telefono) con un preavviso di almeno 24 ore. In caso di urgenza anche con preavviso di solo 12 ore.
 4. Il Presidente può invitare al Comitato di Presidenza, i rappresentanti delle organizzazioni autonome generate dalla FENALC APS, di cui all'articolo 24 dello Statuto Nazionale Fenalc e della Consulta degli Esperti e quant'altri siano utili alla discussione dei lavori del CdP, quando siano iscritti all'O.d.g. argomenti pertinenti con le materie di cui le Organizzazioni e la Consulta sono competenti. Gli inviti possono avvenire per iniziativa del Presidente. Gli invitati partecipano al CdP con oneri a carico delle strutture che rappresentano ad eccezione del vitto che è a carico della Presidenza Nazionale. Per i rappresentanti della Consulta degli Esperti viene autorizzato il rimborso spese a piè di lista.
 5. Il CdP delibera la proposta di commissariamento, da parte del Presidente Nazionale, delle strutture territoriali della Federazione, quando, per gravi motivi, se ne determinano le condizioni. Esso riguarda solo le strutture territoriali autonome, cioè quelle determinate dai congressi territoriali. I Delegati territoriali possono essere, invece, sostituiti dal CdP che li ha nominati, senza particolari formalità. La proposta di commissariamento può avere origine da diverse cause:
 - a) l'accertata incompatibilità di cui si è trattato in precedenza;
 - b) la condotta del responsabile territoriale che non sia in linea con i deliberati della DN, del CdP e con gli indirizzi tracciati dal Presidente;
 - c) il comportamento dei rappresentanti territoriali che possano danneggiare l'immagine della FENALC APS sul territorio nazionale;
 - d) il comportamento dei rappresentanti territoriali in danno ad altri rappresentanti territoriali per il mancato rispetto delle regole e direttive ricevute, in particolare sulla etica e sulla competenza territoriale;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- e) lo stato di ripetuta insolvenza della struttura territoriale nei confronti della Presidenza Nazionale e la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla circolare sul Tesseramento.
6. La nomina di rappresentanti della FENALC APS in organismi e/o associazioni alle quali la FENALC APS stessa aderisce o che essa stessa genera, viene deliberata dal CdP su proposta del Presidente Nazionale.
 7. Il CdP delibera sulle modalità e sulle procedure del tesseramento e quant'altro abbia attinenza con aspetti economico finanziari che impegnino la Federazione. Le procedure per il tesseramento hanno valenza annuale ed anche se non mutano rispetto all'anno precedente vanno di nuovo diramate. Le procedure se modificate annullano le precedenti.
 8. Il CdP delibera, su proposta del Presidente, di altro componente del CdP, del Segretario Generale, del Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, la sospensione temporanea e cautelare dei Responsabili territoriali, in casi di particolare gravità. La sospensione cautelare è cosa diversa dal commissariamento, in quanto determina la sospensione del soggetto dalla sua qualità di socio e non, come nel caso del commissariamento, dalla funzione che esercita. La sospensione cautelare può essere adottata a seguito di condanna penale o di incriminazione grave da parte delle autorità competenti. Può, inoltre, essere proposta nel caso di comportamenti pubblici altamente lesivi dell'immagine della FENALC APS.
 9. Il CdP delibera, alla prima riunione utile, la ratifica di eventuali deliberati adottati dal Presidente con motivazioni di urgenza, su questioni di competenza del CdP.
 10. Nel corso del mandato, i posti che si sono resi vacanti, per qualsiasi motivo, sono ricoperti dalle persone che nell'elezione abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto. Il CdP coopta, su proposta del Presidente Nazionale, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, i componenti della Comitato di Presidenza Nazionale in ragione del numero dei posti che si sono resi vacanti, per qualsiasi motivo, qualora l'elezione da parte del Congresso sia avvenuta per acclamazione, su una lista bloccata, e quindi non si è formata una graduatoria dei non eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di un terzo dei suoi membri, con esclusione dei decaduti per incompatibilità di cui al precedente articolo 4.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Articolo 7 – Il Presidente Nazionale


1. Il Presidente Nazionale della FENALC APS cura le politiche associative della Federazione, tiene i rapporti con le strutture territoriali della Federazione.

Oltre ai compiti specificati dallo Statuto:

- a) impartisce direttive per la gestione e pubblicazione del Periodico “Tempo Libero”, della Web Radio e Web TV della Federazione. A tale scopo nomina il Direttore Responsabile del Periodico “Tempo Libero”, della Web Radio e Web TV della Federazione, sottoponendo la nomina stessa alla ratifica del primo CdP utile.
 - b) in funzione dello sviluppo delle attività della Federazione e della creazione di associazioni generate dalla FENALC, conferisce incarichi e funzioni a professionisti esperti dei settori di interesse; gli eventuali oneri saranno a carico del capitolo di competenza nel bilancio dell’Ente.
 - c) propone al CdP la nomina del Vice Presidente. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima DN utile.
 - d) propone al CdP la nomina del Segretario Generale anche tra soggetti esterni. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima DN utile.
 - e) propone al CdP la nomina del Tesoriere Nazionale anche tra soggetti esterni. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima DN utile.
2. Il Presidente può decidere, in caso di urgenza, su questioni di competenza del CdP e/o della Direzione Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione utile dei rispettivi organi.

Articolo 8 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra soggetti esterni, si compone di tre membri effettivi e tre supplenti ed elegge, nel suo seno, il Presidente.
2. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ratifica alla prima convocazione utile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

3. Si demanda alla Direzione Nazionale la determinazione del compenso annuale per il Collegio, al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'organo per l'attività svolta.
4. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, nell'ambito della sua operatività, dovrà seguire le norme previste dal Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i soci volontari della FENALC APS.

Articolo 9 – Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra non soci, è composto di tre membri effettivi e tre supplenti ed elegge, nel suo seno, il Presidente.
2. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ratifica alla prima convocazione utile.
3. Il Collegio Nazionale dei Proviviri, nell'ambito della sua operatività, dovrà seguire le norme previste dal Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i componenti degli organi di giustizia della FENALC APS.

Articolo 10 – Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti dalla Direzione Nazionale. Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima del loro svolgimento, tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza minima di 2 componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta e in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
2. Il Collegio adotta le deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore speciale, salvo facoltà di interruzione del termine, per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 giorni. Le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate, con ricorso a pena

di decadenza, da spedire a mezzo raccomandata AR o PEC, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

3. Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'appello di Sospensiva, su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata.
4. Il Collegio dei Garanti, nell'ambito della sua operatività, dovrà seguire le norme previste dal Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i componenti degli organi di giustizia sportiva della FENALC APS.

Articolo 11 - La Commissione d'appello

1. La Commissione d'appello è formata da 3 componenti effettivi e 3 supplenti, nominati dalla Direzione Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti. La Commissione d'appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati. La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito. Le deliberazioni della Commissione d'appello sono notificate all'interessato, al Collegio Nazionale dei Probiviri ed alla Direzione Nazionale.
2. Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono appellabili al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui al vigente Statuto del C.I.P. e al Collegio di Garanzia dello Sport di cui al vigente Statuto del C.O.N.I..
3. L'istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d'Appello può essere presentata a mezzo raccomandata AR o PEC:
 - a) quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
4. La Commissione d'Appello, nell'ambito della sua operatività, dovrà seguire le norme previste dal Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i componenti degli organi di giustizia sportiva della FENALC APS.

Articolo 12 - Il Procuratore Speciale

1. Al Procuratore speciale è attribuita la funzione inquirente e requirente che è esercitata davanti agli organi di giustizia della FENALC. Tali funzioni sono svolte

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI' and 'FENALC'. The signature is written in a cursive style.

su denuncia da parte degli associati e degli organi Nazionali, Regionali e Provinciali. Il Procuratore deve inoltre agire d'ufficio in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d'intervento. Il procuratore sociale è nominato dalla Direzione Nazionale.

2. Le indagini del Procuratore speciale devono essere concluse entro 60 giorni dalla loro apertura. L'attività del Procuratore speciale è disciplinata nell'ambito del regolamento previsto per gli Organi di giustizia.
3. Il Procuratore speciale, nell'ambito della sua operatività, dovrà seguire le norme previste dal Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i componenti degli organi di giustizia sportiva della FENALC APS.

Articolo 13 – Le Risorse umane

1. La FENALC APS, nello svolgimento delle attività istituzionali si potrà avvalere di personale interno impiegato e di soci collaboratori volontari, sia persone fisiche che persone giuridiche (altri Enti del Terzo Settore), sia personale esterno (professionisti nelle varie branche, commercialisti, avvocati) a titolo oneroso.
2. Il personale interno sarà impiegato nel pieno rispetto delle norme vigenti e seguenti in materia di lavoro ed applicando pedissequamente il CCNL degli Enti del Terzo Settore di cui la FENALC APS è firmataria. Il trattamento di fine rapporto che maturerà di anno in anno sarà accantonato, utilizzando le forme e le modalità più consone e nel rispetto delle norme vigenti e seguenti. Qualora partecipino a progetti approvati alla FENALC APS maturano rimborsi solo delle spese documentate, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 art. 17 e s.m.i. e dell'apposito Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i soci volontari della FENALC A.P.S.
3. Il personale esterno sarà utilizzato qualora la FENALC APS ne necessita, sia per gli adempimenti legati alle attività istituzionali, sia per eventuali progetti approvati.
4. I soci volontari sono rappresentati da persone fisiche o giuridiche che nell'ambito delle attività istituzionali o dei progetti approvati alla FENALC APS, prestano la loro opera e collaborazione gratuitamente, maturando esclusivamente il rimborso spese nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 art. 17 e s.m.i. e dell'apposito Regolamento per il trattamento economico di trasferta per i soci volontari della FENALC APS, approvato dalla FENALC APS. Rientrano

in questa categoria il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale Generale, il Tesoriere Nazionale, i componenti del Comitato di Presidenza, della Direzione Nazionale, i soci volontari iscritti nell'apposito Registro.

5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Articolo 14 – Norme comuni

1. Le riunioni degli Organi federali di cui all'articolo 15 dello Statuto Nazionale, in caso di necessità o per previsione di legge, possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le convocazioni delle riunioni degli Organi federali possono essere fatte tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp.
3. Nelle riunioni indette degli Organi federali di cui all'articolo 15 dello Statuto Nazionale, nell'ambito delle deliberazioni, il voto del Presidente di ciascun organo vale doppio in caso di parità nella votazione di ogni ordine del giorno della convocazione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including the word 'FEDERAZIONE' at the top and 'LIBERI CIRCOLI' at the bottom, with a central emblem.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale ad originale redatto su supporto analogico.

(art.22, D. Lgs. 7\3\2005 n.82 e art. 68 ter, L. 16\2\1913 n.89)

Io sottoscritto dott. Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato serie n. 4d 0f, scopo

<http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>

http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino al giorno 5 settembre 2026 alle ore 09:27:22, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di ottantacinque pagine e di altrettanti mezzi fogli, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

Roma, lì trenta dicembre duemilaventiquattro.

(file firmato digitalmente dal Notaio Alfredo Maria Becchetti)

- Nome e cognome: ALFREDO MARIA BECCHETTI
- Codice fiscale: IT: BCCLRD68T01H501I
- Titolo: Notaio
- Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA: 02126441001
- Nazione: IT
- Numero di serie: 4d 0f
- Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato
- Usi del Certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: <http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal giorno 05/09/2023 alle 09:27:22 al giorno 05/09/2026 alle 09:27:22
- Stato di revoca: il certificato NON risulta revocato